



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 7 del 29-09-2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno: Seduta congiunta con la I Commissione Consiliare Baratto Amministrativo

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente IV Comm.Cons.	Puma Rosa Alba	SI		9.30	12.45		
V/ce Presidente IV Comm. Cons.	Calandrino Giovanni	SI		9.30	12.45		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		9.40	12.45		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	12.45		
Componente	Sucameli Giacomo		SI	—	—		
Presidente I Comm. Cons.	Calamia Maria Piera	SI		9.30	12.45		
V/ce Presidente I Comm. Cons.	Norfo Vincenza	SI		9.30	12.45		
Componente	Camarda Caterina		SI	—	—		
Componente	Cracchiolo Filippo	SI		9.30	12.45		
Componente	Melodia Giovanna	SI		9.30	12,45		
Componente	Viola Francesco	SI		10.25	12.45		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 9.30, presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce, per la seduta congiunta, la I e la IV[^] Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente della IV Commissione Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i Consiglieri Cusumano Francesco, il Presidente della I commissione Calamia Maria Piera, il V/ce Presidente Norfo Vincenza e i Consiglieri Cracchiolo Filippo e Melodia Giovanna

con funzione di Segretarie Anna Lisa Fazio e Pirrone Vitalba.

I rispettivi Presidenti accertato il numero legale aprono la seduta con il punto all'OdG: **Baratto Amministrativo.**

Il Presidente Puma Rosa Alba apre la seduta, ringraziando i componenti la I Commissione per essere intervenuti. Inizia a fornire tutte le informazioni necessarie per l'avvio della discussione. Il Baratto Amministrativo nasce dal decreto Sblocca Italia ed è una misura che consente ai cittadini bisognosi l'esenzione dal pagamento dei tributi locali come la TARI ect. attraverso lavori socialmente utili per il Comune.

Alle ore ore 9.40 entra il Consigliere Cuscinà Alessandra.

La IV Commissione ha analizzato diversi regolamenti già in vigore presso i Comuni di Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento (approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 30 settembre 2015) e di Carloforte in provincia di Carbonia Iglesias (approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 18 agosto 2015).

In giacenza presso la Presidenza del Consiglio vi sono depositate due bozze di regolamento sul Baratto Amministrativo formulate dalle precedenti Commissioni Consiliari la I e la IV, già precedentemente inviate al presidente Calamia per il relativo studio.

La Commissione li ha analizzati attenzionando i vari articoli in essi contenuti. Quello della I Commissione ricalca in alcune parti quello approvato dal Comune di Palma di Montechiaro.

La IV Commissione nella seduta del 22-09-2016 ha dato lettura dei vari articoli, integrandone alcune e mettendone in evidenza altre parti. Oggi in questa seduta il compito della Commissioni è quello di confrontarsi e di apportare o modificare quelle parti ritenute chiave alla fine della stesura del regolamento di che trattasi.

Il Presidente inizia la lettura della bozza di regolamento e l'attenzione dei membri della Commissione si sofferma sull'art. 4. Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali che cita testualmente:

“Entro il 31 Marzo di ogni anno o in concomitanza con la predisposizione del Bilancio di Previsione, il responsabile contabile ed il responsabile tributi del Comune di Alcamo sono

chiamati a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l'importo complessivo del "baratto amministrativo".

Il V/ce Presidente Norfo interviene dicendo che sulla morosità bisogna stare molto attenti a non incentivarla, perché ci sono molte persone per bene che pagano le tasse magari svolgendo anche del lavoro nero.

Un altro punto dove i componenti hanno sollevato delle perplessità è nell'art. 6: Destinatari del Baratto.

1. ISEE non superiore a € 3.000,00

Il Presidente Puma ha ribadito che l'importo di € 3.000,00 è puramente indicativo, può e deve essere variato in base alla realtà della nostra città.

2. Punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia;

Alcuni consiglieri non sono d'accordo con questo punto bisogna sostituirlo con membri minorenni, anziani oltre 75 anni e disabili;

Il V/ce Presidente Norfo ritornando alle morosità, fa alcune richieste da inoltrare agli uffici competenti :

- Chiedere per l'anno 2014/2015 le morosità dei tributi comunali iscritte a ruolo e non regolarizzati oppure contributi dati agli inquilini morosi non colpevoli negli ultimi 2 anni.

- Chiedere la presenza del Responsabile contabile dei tributi al fine di valutare l'entità o il peso della copertura fornita dall'eventuale baratto amministrativo, nonché il costo per l'assicurazione a carico del Comune e l'eventuale costo per la fornitura delle divise da lavoro.

Il Presidente Puma interviene in merito ai punti di cui sopra sottolineati dal V/ce Presidente Norfo, puntualizzando che già nella seduta del 22-09-2016, si sottolinea la necessità di un confronto con l'Ass. re al Bilancio e il Settore Servizi Sociali per le dovute analisi dei vari aspetti economici e sociali, necessità espressa ai presenti ancor prima dell'inizio della seduta odierna.

Il Presidente invita i componenti a proseguire la discussione.

Alle ore 10.25 entra il consigliere Viola Francesco.

Si procede ad leggere l' art. 2 che cita testualmente: *Con il concetto di baratto amministrativo si introduce la possibilità di applicare l'art.1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevoli, offrendo all'ente comunale e quindi alla comunità territoriale una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto o da svolgere direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali....)*

E qui viene sollevato un altro interrogativo, se è possibile applicare il baratto amministrativo sui debiti già accertati e iscritti a ruolo.

Il Cons. Viola interviene prontamente leggendo la Sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n° 27/2016 che qui si riporta in parte “.... *le ipotesi nella quali i comuni possono accordare agevolazioni tributarie, consistenti nella temporanea esenzione e/o riduzione di tributi locali, devono essere collegate ad interventi relativi alla cura e/o valorizzazione del territorio che i cittadini, in forma singola o associata, propongono all'ente locale nell'ambito delle tipologie di interventi previsti nel secondo periodo della disposizione in esame, Si ritiene, in proposito, che la ratio di tale collegamento tra intervento proposto dai soggetti amministrati legato alla cura del territorio comunale e l'agevolazione tributaria sia funzionale a governare gli effetti che il mancato o il ridotto gettito di previsione degli enti locali che abbiano preventivamente adottato regolamenti contenenti la disciplina del cd baratto amministrativo. Non si ritiene, viceversa, ammissibile la possibilità di consentire che l'adempimento di tributi locali, anche di esercizi finanziari passati confluiti nella massa dei residui attivi dell'ente medesimo, possa avvenire attraverso un sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. da parte del cittadino debitore che, invece di effettuare il pagamento del tributo, ponga in essere una delle attività previste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del territorio comunale. La sezione ritiene che tale ipotesi non solo non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma in quanto difetterebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati, elementi che, peraltro devono essere preventivamente individuati nell'atto regolamentare del Comune, ma potrebbero determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono tra i residui attivi dell'ente.*

Alla luce della sentenza ,dunque, non è possibile applicare il baratto amministrativo per i cittadini che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, perché come cita la sentenza potrebbero determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio e che l'intervento proposto dall'amministrazione legato alla cura del territorio comunale e l'agevolazione tributaria deve essere adeguata a regolare gli effetti che il mancato o il minor gettito di alcuni tributi locali possono originare sugli stanziamenti di bilancio di previsione dell'ente che abbia preventivamente regolamentato il cosiddetto baratto amministrativo.

Al fine di non incorrere in una futura sentenza della Corte dei Conti, che riprenda quella espressa in Emilia Romagna, si ritiene opportuno quindi rivisitare la bozza del regolamento orientandosi su quello già approvato e adottato dal Comune di Carloforte (Provincia di Carbonia Iglesias).

Dello stesso quindi, si procede alla lettura. Nello specifico vengono letti e discussi gli articoli seguenti:

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 – (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. 2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi. 3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa. 4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi. 5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Carloforte nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

- d) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) **Baratto amministrativo:** complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- g) **Ulteriori aree di intervento:** intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) **Rete civica:** lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) **Servizio civico:** l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- l) **Aree ed immobili pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti: a) Essere residenti nel Comune di Carloforte; b) Età non inferiore ad anni 18; c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi; d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono: a) Sede legale nel Comune di Carloforte; b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Carloforte; c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Carloforte.

Art.5 - (interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a: a) - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la

qualità degli spazi; b) -assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri; c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale; d) Pulizia dei locali di proprietà comunale; e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.; f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6 - (Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II –Procedure Amministrative

Art.7 - (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che: a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;

b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato),
 - b) Possesso dei requisiti richiesti, Attività
 - c) -servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività.
 - d) -servizio da svolgere nell'ambito delle attività
 - e) -servizi previsti dal presente Regolamento,
 - f) Disponibilità in termini di tempo,
 - g) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal

caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico): a. Richieste -proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute; b. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione; c. Ordine di presentazione delle domande al protocollo.

13. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento: a) con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva; b) nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose; c) per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente; l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

La seduta si chiude attenzionando il punto 13/c dell'art.7, ove si cita la possibilità di applicare il presente regolamento per la compensazione di eventuali debiti .


Si valuterà quindi la possibilità di integrare parti della bozza precedente redatta con questa oggetto di studio o di inserire nell'attuale bozza tale possibilità.

Il Presidente lascia ai presenti copia del regolamento del Comune di Carloforte da cui viene ripreso in parte quello proposto dalla IV Commissione nel 2015 al fine di iniziare la stesura del nuovo regolamento nella seduta congiunta fissata per il Martedì 11 Ottobre 2016 alla ore 9.00.

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.


La Segretaria verbalizzante

Anna Lisa Fazio



Il Presidente della I Commissione Consiliare

Dott.ssa Calamia Maria Piera



Il Presidente IV Commissione Consiliare

Ing. Puma Rosa Alba

